



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
AREA 2 ^

Prot. n. 16264

10 marzo 2016

CIRCOLARE N. 5 /REF.Triv.

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA

LORO SEDI

AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI

CALTAGIRONE
GRAMMICHELE

AI SIGG.RI SEGRETARI GENERALI E COMUNALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: Referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione di domenica 17 aprile 2016

- ***Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione***
- ***Organizzazione di speciali servizi di trasporto***

Il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione sui seguenti adempimenti preparatori al procedimento elettorale:

- ***Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)***

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle consultazioni referendarie **nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.**

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
AREA 2[^]

sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 8 marzo e lunedì 28 marzo 2016**. Tale ultimo termine del **28 marzo 2016**, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, **deve considerarsi avere carattere ordinatorio**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

- **Organizzazione di speciali servizi di trasporto**

Nel giorno del voto i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Nel ribadire l'assoluta importanza sull'attenta esecuzione delle direttive impartite, si invita a fornire un cortese cenno di riscontro e assicurazione.

IL FUNZIONARIO AMM.VO
(C.A. Marletta)

IL DIRIGENTE AREA 2[^]
VICE PREFETTO
(dott.ssa M. Salerno)